



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 01/04/2020

Oggetto:

Tassa rifiuti - TARI - Determinazione tariffe per il 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **uno**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO** di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|----------------------|-------------|----------|
| 1. DACOMO Alessandro | Sindaco | Sì |
| 2. CASTELLINO Davide | Consigliere | Sì |
| 3. MANZO Massimo | Consigliere | Giust. |
| 4. DADONE Marco | Consigliere | Sì |
| 5. GERBAUDO Paolo | Consigliere | Sì |
| 6. CAVALLO Paolo | Consigliere | Sì |
| 7. BRIGNONE Luisa | Consigliere | Giust. |
| 8. BONATO Gianluca | Consigliere | Giust. |
| 9. LOMBARDO Elio | Consigliere | Sì |
| 10. CAVALLO Mattia | Consigliere | Sì |
| 11. BRAMARDO Cinzia | Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti: | | 7 |
| Totale Assenti: | | 4 |

Sono presenti inoltre gli assessori esterni SAROTTO Andrea – Vice Sindaco e RINAUDO Davide.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PELUSO Dr. Enzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato dalla T.I.A. 1);

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche,

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità di costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 107, comma 4 e 5 del D.L. 17/3/20 n. 18;

1. Il termine per la determinazione delle tariffe della tari attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020;
2. I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 approvare le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO pertanto opportuno confermare per il 2020 le tariffe approvate per il 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 28/2/19 dando atto della copertura integrale dei costi relativi al servizio;

RITENUTO fissare il versamento del tributo, per il 2020 in 2 rate, con scadenza al 31.07.20 e al 16/11/20;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.L. 17/3/20 n. 18 che differisce al 31/05/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti n. 7 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, su n. 7 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per il 2020 le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) stabilite per l'anno 2019, con deliberazione del C.C. n. 5 del 28/2/19;
3. di dare atto che il versamento della tassa comunale, per il 2020, avverrà in 2 rate, con scadenza al 31/07/20 e al 16.11.20, tramite il modello di pagamento unificato (F24);
4. di dare atto che il gettito complessivo del tributo in oggetto garantisce una copertura totale del costo del servizio e tiene conto delle riduzioni e commisurazioni delle tariffe previste dalla normativa vigente;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.

